

# UNIONE DI COMUNI COLLINARI DEL VERGANTE

LESA via Portici 2 – C.F. e P.I. 90009820037



## UFFICIO GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO

### BASSO LAGO MAGGIORE

--oo0oo--

**Rep. n. 109/A** -----

Concessione demaniale n. **CST/O/108/2013** del **28.01.2013**-----

#### CONCESSIONE DEMANIALE

#### DI BENI APPARTENENTI AL DEMANIO IDRICO DELLO STATO

(D.Lgs. 112/98 – L.R. 2/2008 e s.m.i. – Regolamento Regionale n.13/R del 28/07/2009)

Concessione demaniale ordinaria di beni del demanio lacuale dello Stato del lago Maggiore nel Comune di Arona alla ditta **BIM S.R.L.**, **tipologia di concessione: TUBAZIONE IN TERRA E IN ACQUA – attività d’uso: SERVIZI E INFRASTRUTTURE A RETE.**-----

#### IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ASSOCIATO

- richiamata la Convenzione Rep. 380 del 26/01/2011 per la Gestione Associata delle funzioni conferite in materia di navigazione interna e demanio idrico della navigazione interna della Regione Piemonte, sottoscritta tra l’Unione di Comuni Collinari del Vergante ed i comuni di Castelletto Sopra Ticino, Dormelletto e Arona;-----

- richiamata la deliberazione n. 2 del 26/01/2011 della Conferenza degli Amministratori con la quale è stato individuato, quale Responsabile dell’Ufficio Associato della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, il Geom. Renato Melone;-----

- vista l'istanza di Concessione Demaniale Ordinaria presentata all'ufficio Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore in data 04.04.2012 prot.

769 da:-----

MASSA Franco, in qualità di legale rappresentante della soc. **BIM S.R.L.** con sede in Robella (AT) Via Torino 5/6 (c.f. 01310690050), intesa a posizionare una tubazione per scarico acque meteoriche nel lago da posizionarsi in acqua e a terra identificata al foglio 5, mappali 156-158-160-162-164-214 del N.C.T. del comune di Castelletto Sopra Ticino;-----

- richiamata la determinazione della Regione Piemonte – Direzione OO.PP. di Novara n. 1426.DB1411 del 31/05/2012 con la quale si è espresso parere favorevole all'occupazione in oggetto per la parte a terra riferita ai mappali 156-158-160-162-164-214 del foglio 5, per una lunghezza di ml. 101,00 alle seguenti condizioni:-----

a) resta a carico della ditta BIM srl ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dall'esecuzione dei lavori in questione;-----

b) la ditta BIM srl è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà nel corso delle occupazioni delle aree demaniali, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'esercizio del presente nulla osta;-----

c) restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. dell'invaso del Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell'acqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle

norme dettate dal R.D.L. 14/06/1928 n. 1595 e successive disposizioni nonché a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d'intesa con il Governo Svizzero;-----

- richiamata la determinazione del Responsabile della Gestione Associata n. 278 del 6/12/2012 con la quale si è espresso il parere favorevole ai fini della disciplina della navigazione all'occupazione in oggetto per la parte a lago antistante al mappale 214 del foglio 5, per una lunghezza di ml. 14,00;-----

- Vista la determinazione del Responsabile della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore n. 8 del 7/01/2013 con la quale si è disposta l'assegnazione dell'area demaniale identificata al foglio 5, mappali 156-158-160-162-164-214 del N.C.T. del comune di Castelletto Sopra Ticino, in acqua ed a terra, per la posa di una tubazione di scarico delle acque meteoriche avente lunghezza complessiva di ml. 115,00;-----

- visto il Codice della navigazione, R.D. 30/03/1942 n. 327;-----

- visto il "Regolamento per la navigazione interna", D.P.R. 28/06/1949 n. 631;-----

- vista la l.r. n.2/2008 e s.m.i.;-----

- visto il Regolamento regionale n.13/R del 28/07/2009 e s.m.i. per l'utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese;-----

### **CONCEDE**

ai sensi del Regolamento Regionale sull'utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese, n.13/R del 28 luglio 2009 e s.m.i. e della legge regionale n. 2 del 17/01/2008 e s.m.i., a:-----

**BIM S.r.L.**, con sede in Robella (AT) Via Torino 5/6 (c.f. 01310690050), nella persona del Suo legale rappresentante Sig. MASSA Franco, nato a Coc-

colato (AT) il 22/02/1940 (c.f. MSS FNC 40B22 C807Z), domiciliato per la carica presso la sede societaria, di:-----

occupare un'area demaniale in acqua ed a terra sita nel Comune di Castelletto Sopra Ticino (No) ed identificata al foglio 5, mappali 156-158-160-162-164-214 del N.C.T. del Comune di Castelletto Sopra Ticino (No), a mezzo di:-----

tubazione di scarico delle acque meteoriche avente lunghezza complessiva di ml. 115,00;-----

al di fuori della zona portuale, per il seguente periodo:-----

- **dal 01/01/2013 al 31/12/2021** (durata anni 9 ai sensi del Regolamento regionale n. 13/R-2009); -----

per la seguente attività d'uso: **servizi e infrastrutture a rete;** -----

alle condizioni e prescrizioni di seguito indicate: -----

**Art. 1** - Salvo i casi di decadenza, revoca, recessione o di eventuale proroga, la concessione scadrà il **31 dicembre 2021**.-----

**Art. 2** – Il canone di concessione ordinario per l'anno 2013 è stato determinato in **€ 739,45** ai sensi della D.G.R. 13-5027 del 14/12/2012, ed e' stato interamente versato dal Concessionario in data 22/01/2013; detto canone risulta quantificato in base alla superficie effettivamente occupata dalla condotta; la superficie di concessione è ricondotta alla fascia di rispetto prevista (art.15, comma 1, lett. b) del regolamento regionale n. 13/R del 28/07/2009 e s.m.i.) e risulta essere pari a **345,00** mq. (115 ml.x3 mt.).-----

I canoni successivi alla prima annualità dovranno essere aggiornati ai sensi dell'art. 25 del Regolamento regionale n. 13/R del 28/07/2009 (rivalutati annualmente, in base all'indice nazionale dei prezzi di consumo per famiglie di operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT - FOI).-----

Il Concessionario ha l'obbligo di verificare l'importo del canone dovuto e le modalità di pagamento da seguire per adempiere all'obbligo del pagamento del canone.-----

Entro il 28 febbraio di ogni anno il titolare della concessione dovrà comunque versare il canone dovuto (la concessione è considerata decaduta in caso di mancato pagamento entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento).-----

Salvo diversa disposizione i pagamenti a favore della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, dovranno essere effettuati tramite conto corrente postale dedicato e le relative quietanze, in originale e/o copia conforme, dovranno essere trasmesse all'Amministrazione preposta. La causale di versamento dovrà contenere gli elementi identificativi del Concessionario, la tipologia di concessione del bene, il numero di riferimento del bene (se esistente), il foglio e la particella catastale, l'annualità del canone.-----

**Art. 3** – Ai sensi della deliberazione n.19 del 26/10/2011 della Conferenza degli Amministratori nulla è dovuto a titolo di “garanzia” a tutela della corretta occupazione dei beni del demanio idrico piemontese.-----

**Art. 4** – Il Concessionario si obbliga ad eseguire, a sua cura e spese, tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, che si rendessero necessarie durante il periodo di validità della concessione, nonché sostenere gli oneri di contribuzione di qualsiasi natura gravanti sul bene concesso.-----

**Art. 5** – **Il Concessionario si obbliga ad eseguire, a sua cura e spese, tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, che si rendessero necessarie durante il periodo di validità della concessione,** nonché sostenere gli oneri di contribuzione di qualsiasi natura gravanti sul bene concesso.-----

**Art. 6** – Il Concessionario non potrà arrecare alcuna innovazione o trasforma-

zione del bene senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione concedente, che si riserva comunque la facoltà di accertare la necessità e l'opportunità di tali interventi. Al termine della concessione, le opere autorizzate ed eseguite, saranno gratuitamente acquisite ed iscritte senza compenso alcuno, al patrimonio del Demanio dello Stato, salva la facoltà dell'Amministrazione concedente di chiedere il ripristino allo stato originale, da compiersi a cura e spese del Concessionario.-----

**Art. 7** – L'Autorità concedente può dichiarare la decadenza del Concessionario:-----

- per il mancato regolare pagamento del canone;-----
- per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;-----
- per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di legge o di regolamenti;-----
- per mutamento sostanziale non autorizzato dello stato, dell'uso e dello scopo per il quale è stata rilasciata la concessione;-----
- per la violazione delle clausole di tutela o di conservazione del bene concesso.-----

**Art. 8** - Il Concessionario, dal momento del rilascio della concessione, assume gli obblighi di diligenza e di vigilanza circa l'uso del bene concesso ed assume tutte le responsabilità per danni da esso derivanti (anche verso terzi). Il concedente mantiene sempre il diritto di intervenire in via sostitutiva per eliminare situazioni di pericolo o, in ogni caso, dannose per l'uso pubblico del Demanio. Il costo degli interventi sostitutivi saranno posti a carico del Concessionario.-----

**Art. 9** - La presente concessione si intende assentita senza alcun pregiudizio

per i diritti di terzi. Il Concessionario è tenuto e si impegna a tenere sollevato ed indenne il concedente da ogni azione o molestia, anche giudiziale, posta in essere da terzi e che possa insorgere nell'esercizio o nell'uso della concessione medesima.-----

**Art. 10** - Per pubblico interesse e nel rispetto della normativa vigente, il concedente può variare le modalità indicate dagli articoli precedenti ed il Concessionario deve attenersi alle nuove disposizioni anche quando gliene derivasse una minor comodità o maggiore spesa.-----

**Art. 11** - Tutte le spese del presente atto e quelle accessorie sono ad esclusivo carico del Concessionario. Il presente atto viene redatto in forma di scrittura privata non autenticata, da registrarsi solo in caso d'uso.-----

**Art. 12** – Il Concessionario si impegna a segnalare tempestivamente al concedente ogni variazione di domicilio.-----

**Art. 13** – Ai fini dell'efficacia della presente concessione, entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto, il Concessionario si impegna ad inviare l'originale dello stesso munito della dichiarazione di accettazione degli obblighi contenuti e degli estremi di registrazione (ove necessario). Tale data costituisce momento di consegna formale del bene.-----

**Art. 14** – Qualora la normativa in materia sui beni demaniali lo permetta e ve ne siano i presupposti, il Concessionario può chiedere il rinnovo della concessione. In tal caso il Concessionario dovrà dare formale preavviso non oltre 180 giorni antecedenti la scadenza della concessione, affinché vi possano essere i tempi tecnici per il rilascio del nuovo provvedimento entro il 31 Dicembre dell'anno di scadenza.-----

**Art. 15** – Scaduta la concessione il Concessionario restituisce il bene.

Dell'atto viene redatto verbale, sottoscritto dalle parti, riportante anche lo stato del bene consegnato.-----

**Art. 16** – Per tutto quanto non contenuto nel presente atto, anche se non espressamente richiamato, si fa riferimento alla normativa esistente in materia, in particolare al R.D. 30.3.1942, n. 327 «Codice della navigazione», al D.P.R. 8.6.1949, n. 631 «Regolamento di Navigazione interna», alla L.R. 17.01.2008 n. 2 ed al Regolamento regionale sulla disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna piemontese vigente.-----

Lesa li, 28/01/2013

**Il Responsabile dell'Ufficio Associato**

**f.to Geom. Renato Melone**

Il sottoscritto Massa Franco (c.f.: MSS FNC 40B22 C807Z), avente le generalità e il domicilio di cui sopra, dichiara di aver letto tutti gli articoli del presente atto e di accettare tutte le condizioni in esso riportate. Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, approva espressamente gli articoli: 2 (quantificazione del canone), 4 (obbligo di manutenzione), 5 (divieto di subconcessione), 6 (divieto di compiere innovazioni), 7 (decadenza del Concessionario), 8 (responsabilità del Concessionario), 9 (responsabilità giudiziale), 10 (variazioni per pubblico interesse), 11 (spese atto), 13 (efficacia della concessione), 14 (rinnovo della concessione), 15 (restituzione del bene).

.....li,.....

.....li.....